

Pubblicato il 01/10/2026

N. 07237 /2026 REG.PROV.COLL.
N. 08306/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8306 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Oreste Morcavallo e Vincenzo
Belvedere, con domicilio fisico eletto presso il loro studio in Roma, via Arno, n. 6;

contro

Legione Carabinieri Calabria – Comando Provinciale di Cosenza, non costituito in
giudizio;

Ufficio Territoriale del Governo di Cosenza e Ministero dell'Interno, in persona dei
rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura
Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza in forma semplificata dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) n. 701/2024, resa tra le parti, nel giudizio proposto per l'annullamento del decreto della Prefettura di Cosenza n. 10145 del 31.1.2024 di rigetto dell'istanza di rilascio di porto di pistola per difesa personale, unitamente ad ogni altro provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi comprese le note informative del 6.7.2023, 7.11.2023 e 4.12.2023 del Comando Provinciale di Cosenza della Legioni Carabinieri Calabria;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Ufficio Territoriale del Governo di Cosenza e del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 maggio 2026 il Cons. Giacinta Serlenga e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;

FATTO e DIRITTO

1.-Oggetto del presente giudizio è la sentenza in forma semplificata del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) n. 701/2024 che ha respinto il gravame proposto dal sig. -OMISSIS-, odierno appellante, avverso il diniego di rinnovo di porto di pistola per difesa personale prot. n. 10145 del 31 gennaio 2024; autorizzazione originariamente rilasciata nel 2020 e rinnovata nel 2022 per la sua attività di guardia giurata.

Riferisce l'interessato di essere divenuto *-medio tempore-* titolare di altra autorizzazione di polizia, a partire dal 1° febbraio 2023, nella qualità di titolare e legale rappresentante della -OMISSIS- -OMISSIS- s.r.l., sedente in -OMISSIS-, per svolgere su tutto il territorio della provincia di Cosenza attività di vigilanza di tipo ispettivo, fissa, antirapina e antitaccheggio, ricezione e gestione di segnali provenienti da sistemi

di televigilanza e telesorveglianza e gestione degli interventi su allarmi; e di aver richiesto il denegato rinnovo del porto di pistola in tale qualità, a supporto dell'attività espletata.

Il rinnovo gli è stato negato sulla base di due argomenti: a) assenza di elementi avvaloranti una condizione di bisogno grave ed attuale di andare armato; b) sussistenza di due controlli effettuati -il 31.8.2022 e il 28.2.2021- dal Comando dei Carabinieri.

In particolare tali controlli, non emersi in sede di primo rinnovo secondo quanto riferito dalla Prefettura in sede istruttoria (cfr. nota n. 72528 del 6 luglio 2023), avrebbero rivelato un rapporto non occasionale con due soggetti gravemente cointroindicati, i signori -OMISSIS-, con precedenti di associazione a delinquere di stampo mafioso, rispettivamente padrino della prima e della seconda figlia dell'odierno appellante, come confermato dallo stesso interessato nelle controdeduzioni procedurali prodotte nel giudizio di primo grado (cfr. all. 4 della produzione documentale del Ministero in data 5 aprile 2024).

Il giudice di prime cure ha ritenuto tali elementi idonei a rendere verosimile la sussistenza di un legame tra il sig. -OMISSIS- e i suddetti soggetti che andrebbe ben oltre l'occasionalità e la risalenza, stante il particolare valore sociale che il Battesimo riveste in particolari contesti come quello calabrese; rimarcando che, in ogni caso, il secondo controllo (quello del 31 agosto 2022) risulti successivo rispetto alla precedente istruttoria del 2022, sì da rendere ragionevole l'individuazione di un *quid novi* rispetto all'assetto fattuale precedentemente considerato dall'Autorità prefettizia. Si sono costituiti in giudizio a mezzo dell'Avvocatura erariale il Ministero dell'Interno e l'Ufficio Territoriale del Governo di Cosenza con atto in data 20 novembre 2024, provvedendo a depositare apposita relazione sulla vicenda il successivo 9 dicembre. All'udienza del 28 maggio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.

2.- L'appello va respinto.

2.1.- Deduce l'appellante, con un unico motivo di gravame, l'erroneità della decisione assunta in prime cure stante l'illegittimità del provvedimento impugnato in primo grado per carenza di istruttoria e di motivazione, per contraddittorietà nonché per violazione e falsa applicazione degli artt. 11, 42 e 43 T.U.L.P.S.. Entrambi i profili dedotti a sostegno del diniego si rivelerebbero -in tesi- inconsistenti: a) il bisogno di andare armato sarebbe palesemente collegato al rischio *“di doversi recare in ogni ora del giorno e della notte presso i cantieri e le sedi di banche, uffici ecc...”* e, dunque, sarebbe dimostrato *per tabulas* con i contratti depositati; b) quanto invece al giudizio di inaffidabilità, sarebbe stato illegittimamente espresso pur in assenza di elementi sopravvenuti rispetto alle precedenti istruttorie.

2.2.- Così brevemente ricostruita la concreta vicenda, deve preliminarmente richiamarsi il costante orientamento della giurisprudenza amministrativa in materia di autorizzazioni di polizia, come di recente sintetizzato da questa stessa Sezione, per il quale la concessione di tali autorizzazioni presuppone un'amplissima discrezionalità in capo all'Amministrazione *“nell'apprezzare se la persona richiedente sia meritevole del titolo, per le evidenti ricadute che tali atti abilitativi possono avere ai fini di una efficace protezione di due beni giuridici di primario interesse pubblico, quali l'ordine e la sicurezza pubblica”* (cfr. Cons. St., sez. III, 27/04/2022, n. 3329; in termini, *id.* 10/02/2026, n. 1046 e 3/06/2026, n. 4404); discrezionalità che si traduce in un ampio potere valutativo rispetto al requisito della buona condotta, dovendo coniugarsi l'interesse ad ottenere le autorizzazioni stesse con l'interesse pubblico alla tutela della sicurezza (cfr. da ultimo, Cons. St., sez. III, 27/03/2026 n. 2570) e che non si consuma al primo rilascio.

In particolare, è stato rimarcato che al porto di pistola non corrisponde un diritto assoluto ma una deroga alla regola generale di divieto di detenzione delle armi e materiale esplodente; non può dunque essere ricompreso *“.. nello statuto ordinario dei diritti della persona appartenenti al singolo, ma costituisce un quid pluris, la cui*

concessione risente della necessità che, stante il pericolo in nuce del possesso e dell'utilizzo dell'arma, l'Amministrazione si cauteli mercé un giudizio prognostico che ex ante sia in grado di escludere la possibilità di abuso"(cfr. Cons. St., sez. III, 3/09/2025, n. 7176). Ben può quindi l'Autorità di pubblica sicurezza “..*apprezzare discrezionalmente, quali indici rivelatori della possibilità d'abuso delle armi, fatti o episodi anche privi di rilievo penale, indipendentemente dalla riconducibilità degli stessi alla responsabilità dell'interessato*” (cfr. Cons. St., sez. III, 3/06/2026, n. 4404 cit.).

2.3.- Orbene, applicando tali coordinate ermeneutiche alla fattispecie che ci occupa, deve innanzitutto escludersi -come correttamente rilevato dal TAR- che il presupposto del bisogno di andare armati possa essere meramente desunto dalla tipologia di attività o professione; in ogni caso, quand'anche si volesse aderire alla tesi ricorrente secondo cui il rischio sarebbe dimostrato -come detto sub 2.1- *per tabulas*, il legame con i soggetti controindicati, emerso con più forza dopo il primo rinnovo e idoneo a configurare un *quid novi* rispetto all'assetto fattuale precedentemente considerato dall'Autorità prefettizia, rappresenta in sé motivazione utile a sostenere il diniego, anche a prescindere dal primo motivo, rivelando un rapporto con i due pregiudicati non connotato da occasionalità e sostanzialmente non messo in discussione dall'interessato con specifiche censure di merito.

Ed anzi il rapporto in questione trova conferma proprio nelle controdeduzioni procedurali presentate dall'interessato stesso, depositate -si ribadisce- nel giudizio di primo grado dal Ministero, dalle quali emerge in particolare che il -OMISSIS- abbia battezzato la prima figlia dell'odierno appellante nel 2014 e il -OMISSIS- la secondogenita in data 11 giugno 2022; sicché, anche in disparte l'esito del controllo del 2021, da cui è emerso che i suddetti si stavano dirigendo presso l'abitazione di -OMISSIS- poiché invitati a pranzo, trova conforto la significatività della relazione

sociale, in un contesto in cui il rapporto di comparaggio si carica di significati simbolici.

3.- In conclusione, l'appello va respinto. Sussistono tuttavia giustificate ragioni per disporre la compensazione delle spese del grado.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l'appellante.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2026 con l'intervento dei magistrati:

Rosanna De Nictolis, Presidente

Ezio Fedullo, Consigliere

Luca Di Raimondo, Consigliere

Roberto Prossomariti, Consigliere

Giacinta Serlenga, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Giacinta Serlenga

IL PRESIDENTE
Rosanna De Nictolis

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.